



PROTOCOLLO DI INTESA

TRA

L'Ordine degli Psicologi del Lazio, con sede in Roma, Via del Conservatorio, 91 rappresentato dal dott. Federico Conte, in qualità di Presidente e rappresentante legale dell'Ente;

E

L'Ordine degli Assistenti Sociali del Lazio, con sede in Roma, Largo dei Colli Albani, 32 rappresentato dalla dott.ssa Maria Patrizia Favali, in qualità di Presidente e Legale rappresentante dell'Ente;

da qui in poi denominati “**Parti**”

VISTO

- la Legge 11 febbraio 1989, n. 56;
- la Legge 23 marzo 1993, n. 84;
- i rispettivi Codici Deontologici delle Parti.

PREMESSO CHE

- le Parti sono Enti pubblici non economici che hanno come compiti la tutela delle reciproche professioni, la promozione dello sviluppo nel territorio regionale, la collaborazione con altre istituzioni e l'osservanza dell'articolo 97 della Costituzione “[...] *il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione* [...]”;
- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 reca il “Codice in materia di protezione dei dati personali” (di seguito “**Codice**”);
- il Regolamento (UE) del parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 disciplina la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché la libera circolazione di tali dati e abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito “**Regolamento Europeo**”);
- con il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, sono state emanate le disposizioni di adeguamento del quadro normativo nazionale alle disposizioni di cui al citato Regolamento Europeo;

CONSIDERATO CHE

- sono intercorsi contatti fra le Parti al fine di sviluppare una collaborazione istituzionale sempre più solida e costante nelle aree di comune interesse;
- le Parti hanno un reciproco interesse ad addivenire ad una collaborazione strutturale, finalizzata al raggiungimento di obiettivi comuni ed alla promozione delle proprie attività nei rispettivi campi di azione;
- le Parti, per quanto consentito dalle norme, dalle prerogative statutarie e dalle rispettive caratteristiche, hanno interesse ad adottare ed omogenizzare processi e procedure nei rispettivi ambiti di collaborazione, al fine di assicurare la migliore efficacia da parte dei rispettivi iscritti nell'erogazione dei servizi in favore dei propri clienti/assistiti;
- fra le aree di comune interesse, figurano il sostegno alle rispettive professioni attraverso redazione di documenti condivisi, eventi, percorsi formativi e azioni finalizzate ad una più puntuale conoscenza delle attività svolte sia dagli psicologi che dagli assistenti sociali;
- le Parti daranno ampia diffusione al Protocollo anche mediante la sua pubblicazione sui rispettivi siti web istituzionali;



- tale collaborazione potrà essere ampliata ad altri Ordini professionali e Istituzioni che condividano le finalità di tale documento.

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

Finalità

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente intesa e ne definiscono le finalità generali.

2. Con il presente protocollo le Parti si impegnano a collaborare al fine di perseguire gli obiettivi generali, attraverso l'individuazione di azioni specifiche, progetti, servizi, eventi e quant'altro potrà essere ritenuto utile per l'attuazione del presente Protocollo di Intesa.

ART. 2

Obiettivi

La collaborazione potrà rivelarsi idonea ad impostare iniziative quali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo:

- 1) condividere best practice;
- 2) condividere e scambiare risorse utili ad offrire servizi in favore degli iscritti (ad es., percorsi e materiali formativi condivisi, predisposizione di documenti e materiali per la professione, ecc.);
- 3) pubblicare documenti o comunicati a firma congiunta da parte dei Presidenti;
- 4) organizzare Eventi, Convegni, Gruppi di Lavoro, Gruppi di Progetto e Tavoli di Lavoro;
- 5) interloquire congiuntamente con le Istituzioni preposte al fine di valorizzare le rispettive figure professionali e la collaborazione tra di esse;
- 6) proporre disegni di legge e/o emendamenti a proposte di legge già depositate, al fine di garantire alle categorie professionali di poter operare nel modo più efficace a favore dell'utenza;
- 7) promuovere la diffusione del Protocollo verso i propri iscritti/e, Enti e Istituzioni;
- 8) utilizzare congiuntamente i rispettivi loghi nell'ambito delle attività oggetto del presente Protocollo.

ART. 3

Comitato Organizzativo

1. Le Parti istituiranno un Comitato Organizzativo composto da due referenti per Parte con funzioni tecnico-operative per l'attuazione del presente Protocollo, tra cui, quale membro di diritto, il Presidente pro tempore di ciascuna parte.

2. Il Comitato sarà incaricato di elaborare e monitorare l'andamento di proposte progettuali e operative nello spirito del presente Protocollo.

3. Entro trenta giorni dalla stipula del presente documento, le Parti si impegnano a comunicare i nominativi dei rispettivi referenti individuati.



ART. 4 ***Oneri***

I costi relativi alle spese per gli spostamenti derivanti dall'esecuzione del presente Protocollo sono in carico dei singoli Enti.

ART. 5 ***Trattamento dati***

1. Il trattamento dei dati personali correlato al presente Protocollo sarà effettuato dalle Parti in qualità di Titolari, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4 del Regolamento.

2. Le Parti si impegnano:

- a. a trattare i dati personali relativi al presente Protocollo secondo i principi di liceità, necessità, correttezza, pertinenza e non eccedenza, esclusivamente per le finalità del presente Protocollo e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali di cui all'articolo 5 del Regolamento e all'articolo 2-ter del Codice;
- b. a non comunicare i dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione del presente Protocollo nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, ovvero per adempiere ad un ordine dell'Autorità giudiziaria;
- c. ad adottare le adeguate misure tecniche ed organizzative richieste dall'articolo 32 del Regolamento, necessarie a garantire la correttezza e sicurezza del trattamento dei dati personali, nonché la conformità di esso agli obblighi di legge.

3. Le Parti provvedono, per il tramite dei rispettivi rappresentanti, ciascuna per la propria parte, a fornire al rappresentante dell'altro contraente l'informativa di cui all'articolo 13 del Regolamento.

4. I dati personali necessari per la stipulazione e l'esecuzione del presente Protocollo verranno trattati esclusivamente ai fini della conclusione e dell'esecuzione del presente atto, nonché per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso e degli obblighi legali e fiscali ad esso correlati, in ottemperanza agli obblighi di legge.

5. Le Parti potranno procedere alla diffusione delle informazioni di cui al presente Protocollo tramite i rispettivi siti internet istituzionali, in ottemperanza degli obblighi espressamente previsti dalla legge.

6. I dati potranno essere comunicati ai soggetti designati dai Titolari in qualità di Responsabili ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile.

7. Il Responsabile della protezione dei dati personali conferiti per la gestione e l'esecuzione del presente protocollo sono:

- per l'Ordine degli Psicologi del Lazio è l'avv. Cathy La Torre, il cui dato di contatto è: dpo@wildeside.legal;
- per l'Ordine degli Assistenti Sociali del Lazio è l'avv. Elena Pietropaoli, il cui dato di contatto è: rpdl@oaslazio.it.

ART.6 ***Tutela della riservatezza***

1. Le Parti hanno l'obbligo di garantire la massima riservatezza e segretezza dei dati e delle informazioni, di cui verranno in possesso, o comunque a conoscenza, in ragione dell'esecuzione del presente Protocollo.

2. I dati e le informazioni di cui al comma 1 non potranno essere divulgati in alcun modo e non potranno essere oggetto di utilizzazione, se non per finalità strettamente connesse all'esecuzione del Protocollo medesimo e con modalità che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno alle Parti.



3. Le informazioni e i dati non potranno essere copiati o riprodotti - in tutto o in parte - se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività specificate nel presente Protocollo.

4. Le Parti sono inoltre responsabili dell'osservanza degli obblighi di riservatezza e segretezza di cui a precedenti commi da parte dei propri dipendenti e/o consulenti di cui dovessero avvalersi.

ART.7

Durata

Il presente Protocollo avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione e avrà la durata di due anni. Successivamente, l'eventuale prosecuzione della attività oggetto del presente accordo, potrà avvenire solo attraverso la stipula di un nuovo protocollo.

ART.8

Recesso

1. Le Parti possono recedere dal presente Protocollo in ogni tempo, mediante comunicazione da trasmettere con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC, con preavviso di almeno 30 giorni.

2. Per le comunicazioni effettuate a mezzo **posta elettronica certificata**, dovranno essere utilizzati i seguenti indirizzi:

- per l'Ordine degli Psicologi del Lazio: consiglio.lazio@psypec.it;

- per l'Ordine degli Assistenti Sociali del Lazio: oaslaziopec@pec.oaslazio.it.

3. In caso di recesso, gli impegni in corso di esecuzione dovranno essere comunque portati a compimento, salvo diverso accordo scritto tra le Parti.

ART. 9

Firma

Il presente Protocollo è sottoscritto dalle Parti con firma digitale secondo la normativa vigente.

Letto, approvato e sottoscritto.

Roma, lì 04/12/2020

**PER L'ORDINE DEGLI PSICOLOGI DEL LAZIO
IL PRESIDENTE DOTT. FEDERICO CONTE**

Firmato digitalmente da

FEDERICO CONTE

CN = CONTE FEDERICO
C = IT

**PER L'ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI DEL LAZIO
LA PRESIDENTE DOTT.SSA MARIA PATRIZIA FAVALI**